

POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE E ELETTRONICA

Stipulata tra:

***Saronno Servizi S.p.A. e Saronno Servizi
Società Sportiva Dilettantistica a R.L.***

E

[Nome Società]

Decorrenza: Ore 24.00 del 31/12/2020

Scadenza: Ore 24.00 del 31/12/2024

Sezione 1 – Definizioni, attività e partite assicurate

Art.1. Definizioni

Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Allagamento:	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di liquido, diverso da inondazioni e/o alluvioni, acqua condotta e dispersioni liquidi.
Annualità assicurativa:	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.
Apparecchiature elettroniche:	Qualunque dispositivo alimentato elettricamente, anche se installato su automezzi, impiegato per l'ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato o dal medesimo è soggetto a controllo quali, ad esempio: ✓ apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, tubi e valvole. ✓ Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computer comprensivi di video e stampanti, mini elaboratori, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, telefoni anche cellulari, sistemi antifurto e di allarme in generale, conduttori esterni ed altre macchine e strumenti elettronici in uso all'assicurato, anche se di proprietà di terzi, ivi comprese le reti di telecomunicazioni interne nelle loro componenti hardware. ✓ Apparecchiature per il rilevamento dell'inquinamento, del rumore, delle dispersioni anche se connesse o al servizio di fabbricati, reti e impianti; ✓ Apparecchiature elettroniche presenti nelle cabine di 1° salto oppure in gruppi di riduzione di 2° salto e protezione catodica. ✓ Altre apparecchiature specifiche per l'esercizio dell'attività istituzionale, compresi gli apparecchi ad impiego mobile.
Apparecchiature ad impiego mobile:	Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente.
Assicurato:	Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Assicurazione:	Il contratto di Assicurazione
Autocombustione:	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma
Automezzi:	Autovetture, motocicli, autocarri e motocarri in dotazione alla Contraente ovunque, sottotetto o all'aperto, nelle ubicazioni e nell'ambito delle pertinenze della Contraente.
Beni assicurati:	La presente Assicurazione ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato, comodato precario, custodia, deposito, possesso, in concessione amministrativa, in uso o in detenzione, o per i quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle

LOTTO N. 2 – POLIZZA ALL RISK

	attività del Contraente e degli Assicurati, salvo solo quanto espressamente escluso. Limitatamente ai beni per i quali sono stipulati separati contratti assicurativi (leasing), l'assicurazione vale per le garanzie prestate dalla presente polizza, ma non presenti nella copertura "leasing". Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero se tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto". Resta inteso che per l'individuazione della cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente. Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni (anche in misura preponderante), realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili. I beni e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi e si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per destinazione propria e/o per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico. I beni mobili e immobili sono pertinenti allo svolgimento dell'attività istituzionale del Contraente come previsto dai propri atti e regolamenti, dalla legge, da norme o disposizioni della Pubblica Amministrazione e comunque di fatto svolta, inclusi attività e servizi che in futuro potranno essere espletati. Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private. I beni mobili ed immobili, in uso a terzi, possono essere adibiti a qualsiasi attività.
Broker:	Marsh S.p.A. iscritta al R.U.I. al n° B000055861
Comunicazioni:	Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione
Connessioni ed infrastrutture	Recinzioni, piazzali e strade, fognature e cunicoli esterni ai fabbricati, raccordi ferroviari e stradali, insegne, cancelli, comprese relative fondazioni e basamenti.
Contenuto e beni differenti dai fabbricati:	A titolo esemplificativo e non limitativo: ✓ Beni mobili in genere. ✓ Apparecchiature, attrezzature e macchinari come definite alla voce "Macchine" del presente articolo. ✓ Apparecchiature e sistemi elettronici come definiti alla voce "Apparecchiature elettroniche" del presente articolo ed attrezzature in genere non al servizio dei fabbricati come definite nella corrispondenti voci del presente articolo. ✓ Mobilio, arredi, arredi sacri, oggetti di ornamento, tappeti, il tutto anche d'antiquariato. ✓ Distributori automatici di cibi e bevande, materiale di consumo e merci. ✓ Dispenser per farmaci posti all'aperto.

LOTTO N. 2 – POLIZZA ALL RISK

	✓ Macchine d'ufficio, attrezzature antinfortunistiche, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione ventilatori, umidificatori, registri, stampati, cancelleria, campionari, materiale didattico, armadi di sicurezza, casseforti. ✓ Indumenti ed altri oggetti personali (con esclusione dei veicoli immatricolati al P.R.A.), di normale uso, di proprietà dei dipendenti e/o collaboratori e/o visitatori. ✓ Merci e materie prime in genere, materiale occorrente per l'attività dell'assicurato, presidi e dispositivi sanitari di sicurezza, ingredienti di lavorazione, semilavorati, imballaggi, recipienti, derrate alimentari, prodotti farmaceutici e stupefacenti. ✓ Archivi cartacei e informatici, documenti, disegni, registri, referti, immagini, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, software e programmi informatici; clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. ✓ Mezzi di traino e trasporto. Sono pure compresi locomotori ed altri mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato, nonché i mezzi di terzi iscritti al P.R.A. allorquando sono parcheggiati in aree e parcheggi gestiti dalla Contraente od affidati a società terze. ✓ Apparecchiature tecniche ad impiego mobile. ✓ Combustibili, lubrificanti, infiammabili, merci speciali, gas tecnici, materiali tossici nocivi inquinanti, residui di lavorazione, rifiuti urbani e speciali. ✓ Impianti di illuminazione pubblica a completamento dei fabbricati ed impianti semaforici e di segnalazione in genere. ✓ Impianti di prevenzione incendio, furti e rapina, di parcheggio, i pezzi di ricambio, i componenti, i medicinali (compresi gli stupefacenti). Quant'altro, anche se non specificatamente elencato, normalmente pertinente e necessario all'esercizio di tutte le attività gestite e i servizi forniti dal Contraente, che non rientri nella definizione di "Fabbricati". Il tutto anche se all'aperto se per sua naturale destinazione e comunque durante le operazioni di carico e scarico.
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione, ossia, Saronno Servizi Spa capogruppo nonché le Aziende dalla stessa controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. (<i>Saronno Servizi Società Sportiva Dilettantistica</i>).
Contratto di manutenzione:	Il Contratto di Assistenza Tecnica le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico, parti di ricambio e manodopera.
Cose assicurate:	Beni oggetto di copertura assicurativa; sono detti anche beni e enti assicurati.
Danno	Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
Danni indiretti:	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Danni materiali diretti e consequenziali:	I danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto diretto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione ed, in tale ipotesi, anche i danni materiali che subiscono altre cose assicurate, non direttamente colpite dall'evento, purché in conseguenza dell'evento stesso.
Dati	Insieme d'informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.

LOTTO N. 2 – POLIZZA ALL RISK

Dipendenti	Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio della attività descritta in polizza, inclusi: ✓ le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza; ✓ quelli per i quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'Assicurato; ✓ quelli per i quali l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'Assicurato; sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione.
Eventi sociopolitici	I danni verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa o sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi perpetrati individualmente o in associazione.
Esplosivi	Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; c) e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Fabbricati:	A titolo esemplificativo e non limitativo: ✓ L'intera costruzione edile nonché le sue pertinenze (centrale termica, box, recinzioni, tettoie, passaggi coperti, minori dipendenze e simili, strade e piazzali) compresi, fissi, infissi, lastre, vetrate ed opere di fondazione od interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici ed elettronici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione come tensostrutture, serre, parchi e giardini in genere, palloni geodetici, pressostatici, tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi, mosaici, decorazioni, dipinti murali, armadi a muro e boiserie omenoni e simili, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e statue e ciò che rappresenta valore artistico. ✓ Opere murarie e di finitura in generale, salvo che non siano naturale completamento di singoli macchine od apparecchi. ✓ Fabbricati in corso di costruzione, ristrutturazione o riparazione. ✓ Muri di recinzione. ✓ Le addizioni e le migliorie apportate ai locali anche se il Contraente non ne è il proprietario. ✓ Nella valorizzazione sono compresi i costi per connessioni, infrastrutture, spese progettazione, direzione lavori, calcolo e collaudo, scavi, contributi per il rilascio della concessione edilizia, opere di urbanizzazione ed ogni altra imposta o tassa stabilita da leggi e/o disposizioni. Rientrano nella voce fabbricati anche giardini e parchi e quanto possa trovarsi in tali aree e rientri nell'ambito dell'arredo di pertinenza pubblica. ✓ Fabbricati di interesse storico od artistico esenti da imposte sulle assicurazioni.

LOTTO N. 2 – POLIZZA ALL RISK

	In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.
Fenomeno elettrico:	Danni causati alle macchine, impianti, apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione (compreso black-out ed eventi simili) od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati.
Fermentazione:	Trasformazione chimica della materia organica.
Franamento:	Il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto ad infiltrazioni.
Franchigia:	La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che per ciascun sinistro resta a carico dell'assicurato.
Furto:	Impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene.
Guasti alle apparecchiature elettroniche:	Il danno oppure la rottura che compromette il regolare funzionamento di un sistema o di una apparecchiatura elettronica, conseguente ad un fenomeno interno che rende visibile o rilevabile: • una avaria o "failure", corrispondente ad un cambiamento fisico nell'hardware; • un guasto o "fault", corrispondente ad una situazione anomala dell'hardware o del software, che può essere causata da avaria, errori progettuali, interferenze ambientali o errori di tipo umano; • un errore, corrispondente alla manifestazione di un guasto durante l'esecuzione di un programma.
Guasti alle macchine:	I danni di guasti e/o rotture di macchine come definite nel presente articolo derivanti da fenomeni di natura meccanica od elettrica interna (ivi compreso il fenomeno elettrico), inclusi, a titolo indicativo ma non limitativo, quelli derivanti ai macchinari stessi da: incuria, negligenza, imperizia; difetto di fusione, di costruzione, difetto del materiale, vizio intrinseco, errore di progettazione e/o montaggio; incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, vibrazioni, sollecitazioni anormali, forza centrifuga, grippaggio, colpo d'ariete, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione; corpi estranei. Non sono considerati "Guasti alle macchine" l'esplosione, lo scoppio e tutti gli altri danni garantiti dalla presente polizza purché derivanti da causa esterna alle cose assicurate con la sola eccezione del guasto che sia conseguenza di un guasto alle "Apparecchiature Elettroniche" di comando, controllo e regolazione delle macchine stesse.
Implosione	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Inflammabili	Sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili; liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Inondazioni e/o alluvioni:	Fuoriuscita, sotto l'azione di qualunque causa, di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

LOTTO N. 2 – POLIZZA ALL RISK

Macchine:	Macchine, macchinari, meccanismi, apparecchi, apparecchiature (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale completamento), impianti, strumentazione in genere, attrezzature ed apparecchiature tecniche in genere.
Mancato freddo:	Danni subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita di liquidi, in conseguenza di un evento indenizzabile ai sensi di polizza o di un guasto o rottura accidentale di un impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, o per mancanza di energia elettrica.
Massimale per sinistro o limite di indennizzo:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Opere d'arte:	Quadri, dipinti, mosaici, arazzi, statue, mobili e arredi, archivi, documenti e reperti storici, raccolte scientifiche, libri, antichità o numismatiche, collezioni in genere, anche fragili, metalli preziosi e cose aventi valore artistico, storico od affettivo.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Primo rischio assoluto:	La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 c.c.
Programmi in licenza d'uso:	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su supporti.
Rapina:	La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Acquedotto:	Impianti di captazione ed adduzione, serbatoi tanto interrati che fuori terra, impianti di depurazione, trattamento e potabilizzazione, pompe sommerse, canalizzazioni, condutture, vasche ed in generale quant'altro a completamento e servizio dell'acquedotto.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Rischio locativo:	La responsabilità dell'Assicurato ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del c.c. per danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione dell'assicurato in conseguenza di evento garantito dalla presente polizza.
Sabotaggio:	Si intende un atto di chi distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.
Scoperto:	La parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro resta a carico dell'assicurato.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Smottamento:	Lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto ad infiltrazioni di acqua o altri fluidi.
Società:	L'Impresa di Assicurazioni nonché le coassicuratrici.
Sovraccarico neve:	Il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o strutture tale da provocare danni ai beni. Sono compresi i danni ai fabbricati e al loro contenuto
Terremoto:	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha

LOTTO N. 2 – POLIZZA ALL RISK

	dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto “singolo sinistro”.
Terrorismo:	Per terrorismo si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Terzi interessati:	Le altre persone fisiche o giuridiche titolari di un interesse giuridicamente rilevante sui beni oggetto dell’assicurazione.
Ubicazione:	Luoghi ove, in una stessa area non discontinua anche se suddivisa, si svolge l’attività dell’assicurato, anche all’aperto, inclusi i cantieri (anche mobili e/o temporanei) o dove insistono permanentemente o temporaneamente i beni dell’assicurato, anche presso terzi. Luoghi tra di loro confinanti ed accessibili da una o più ubicazioni fra di loro collegate, si considerano come un’unica ubicazione.
Valore intero:	La forma assicurativa che copre l’intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale ex art. 1907 c.c.
Valori:	Denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili per omaggi e premi, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore.

Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio

La Società sulla base delle Condizioni di Assicurazione della presente Polizza presta garanzia all’Assicurato nello e dallo svolgimento di e per tutte le attività e competenze istituzionalmente previste e allo stesso attribuite, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile e/o necessario, quali a titolo esemplificativo:

Azienda Multiservizi a capitale pubblico che svolge la propria attività anche partecipando ad Aziende, Enti e Consorzi, sia pubblici che privati, nelle seguenti aree:

- farmacie pubbliche e private e attività connesse;
- servizio idrico integrato e relativo ciclo delle acque (acquedotti comunali, gestione fognature, depurazione acque, fontane pubbliche, pozzi, ect...);
- gestione piscine comunali ed altri impianti sportivi;
- gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi (IMU, TASI, TARI, ICP, TOSAP) e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse o complementari indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale, ad eccezione di qualunque attività di commercializzazione della pubblicità sia diretta che indiretta
- parcheggi pubblici e attività complementari, accessori e a completamento.;
- ripristini e manutenzioni stradali ivi compresa la manutenzione della segnaletica stradale;
- Gestione integrale degli arredi urbani, che incidono sugli impianti pubblicitari, ivi compresa la segnaletica stradale verticale ed orizzontale.
- attività connesse ai servizi energetici. A titolo meramente esemplificativo: - acquisto, produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione di energia elettrica, termica e frigorifera - anche a mezzo di cogenerazione e teleriscaldamento;

LOTTO N. 2 – POLIZZA ALL RISK

- servizi di climatizzazione e di riscaldamento, anche con esercizio e manutenzione delle apparecchiature e dei macchinari;

Attività svolte dalla Società controllata : Saronno Servizi Società Sportiva Dilettantistica SSD (Società in house):

* Gestione Piscina di Via Miola 5 e Pala Exbo di Via Piave.

- gestione di impianti sportivi, anche polivalenti (palestre, piscine, campi da tennis, di calcio, basket, volley, paddle, Palaghiaccio);

- l'esercizio e la gestione di centri benessere (massoterapia, estetica, saune, bagni turchi, fisiokinesiterapia, fangoterapia, ecc.);

- l'attività sportiva agonistica/riabilitativa di portatori di handicap;

- lo sviluppo e la promozione della pratica e della conoscenza dell'attività sportiva; sia in forma agonistica che in forma non agonistica, nonché di ogni pratica motoria e dello sport per tutti, anche mediante l'organizzazione di corsi e/o di gare a livello dilettantistico, con particolare riferimento a nuoto, tennis, calcio, calcetto e ginnastica. La società ha, altresì, tra i suoi scopi l'organizzazione e lo svolgimento di attività didattiche intese sia all'introduzione che al perfezionamento della pratica sportiva. La società, potrà esercitare, in modo funzionale alla gestione degli impianti sportivi, l'attività di allestimento e gestione di bar e punti di ristoro.

presso le sedi dell'Assicurato nonché presso terzi e comunque ovunque svolta entro i limiti territoriali previsti dalla Polizza.

Devono intendersi comprese, sin dall'origine, tutte le attività e competenze esplicitate "a nuovo", non valutate al momento della stipulazione del contratto, fermo restando il diritto della Società a richiedere il conguaglio del premio dovuto, calcolato a far data dall'ultima scadenza anniversaria del presente contratto.

In caso di mancato accordo tra le parti circa le modifiche contrattuali proposte dalla Società, il contratto potrà essere rescisso da una o dall'altra parte mediante comunicazione scritta con un preavviso non inferiore a 30 giorni.

Se l'Assicurazione è prestata in favore di un Gruppo di Aziende, devono intendersi assicurate anche tutte le Aziende controllate e collegate dalla Contraente, salvo quelle per le quali per gli stessi rischi esistono separati contratti assicurativi dalle medesime stipulati.

Si intendono operanti le seguenti condizioni:

- L'Azienda Capogruppo ha veste di Contraente unica e dispone dei poteri o ha ricevuto mandato per stipulare l'Assicurazione a nome proprio e delle Aziende Controllate o collegate. La Società potrà emettere un'unica polizza assicurativa le cui somme assicurate dovranno corrispondere:
 - relativamente a ciascuna partita assicurata a valore intero, alla sommatoria degli importi assicurati per tutte le Aziende alla rispettiva partita,
 - relativamente alle partite assicurate a P.R.A., all'importo assicurato per ciascuna Azienda.

Relativamente ai limiti di indennizzo e franchigie si conviene che essi si applicano complessivamente ad una o più Aziende colpite dal medesimo sinistro e, ove applicabile, nella medesima annualità assicurativa;

Sezione 2 – Condizioni generali di assicurazione

Art.1. Variazioni del rischio– Buona Fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell' Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successivi aggravamenti di rischio, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.2. Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d'ora alla facoltà concessale dal disposto dell'art.1910 del Codice Civile.

Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.

Art.3. Durata del contratto

L'Assicurazione è stipulata per la durata indicata in frontespizio.

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza senza obbligo di disdetta.

E' però facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione.

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata o PEC da inviare con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Art.4. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

LOTTO N. 2 – POLIZZA ALL RISK

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 60 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa."

La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transation Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

Art.5. Regolazione del premio

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) Per gli enti di nuova acquisizione o alienati, nonché in caso di variazione delle valorizzazioni degli enti già assicurati, il Contraente comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - Sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere.
 - Sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
- b) Per gli enti acquisiti temporaneamente dall'Assicurato durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dal Contraente che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società e sottoscritta dal Contraente.

Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. Nel caso che entro il termine sopra indicato il Contraente non abbia inoltrato alcuna comunicazione si intenderà che i valori delle partite assicurate non hanno subito variazioni durante l'annualità trascorsa.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).

LOTTO N. 2 – POLIZZA ALL RISK

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art.6. Recesso per sinistro (Opzione base)

Dopo ogni sinistro e fino al 60esimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 13– "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

Art. 6 – Recesso per sinistro (Opzione migliorativa)

Non si applica al presente contratto.

Art.7. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.8. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art.9. Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente.

Art.10. Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.11. Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.12. Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art.13. Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,

LOTTO N. 2 – POLIZZA ALL RISK

4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di 25 € a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art.14. Coassicurazione e delega (opzionale)

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
 - incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
 - ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.
- in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.15. Clausola Broker

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in Milano – Viale Bodio n. 33, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

LOTTO N. 2 – POLIZZA ALL RISK

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di remessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker. La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 10 %. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Art.16. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.17. Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.

Art.18. Rinuncia alla surrogazione

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.

A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti degli utenti, fornitori e collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché nei confronti degli Enti locali azionisti del Contraente e delle Società controllate, collegate, consociate o partecipate e relativo personale, fornitori e subappaltatori, nonché nei confronti di Associazioni, Patronati, Enti pubblici ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le sue attività od utilizzare suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.

Art.19. Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La

LOTTO N. 2 – POLIZZA ALL RISK

risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art.20. Sanction Clause

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Sezione 3 – Condizioni di assicurazione

Art.1. Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che "conseguenziali", causati ai beni Assicurati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso.

Sono parificati ai danni materiali i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

Art.2. Esclusioni

La Società, salvo quanto non espressamente derogato nel seguito, non è obbligata unicamente ad indennizzare i danni causati da:

- a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi Governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- b) bradisismo e maremoti;
- c) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) dolo, giudizialmente accertato, del Contraente e/o dell'Assicurato e dei Soci a responsabilità illimitata e degli Amministratori;
- e) graduale deterioramento per effetto di: siccità, umidità atmosferica, corrosione, ruggine, termiti, insetti, vermi, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso;
- f) appropriazione indebita; smarrimento; saccheggio; ammanchi e/o sparizioni riscontrati/e nel corso di inventari.
- g) danni indiretti ad eccezione di quanto previsto dalle condizioni "Maggiori costi – Spese extra" e "Perdita Pigioni";
- h) durante il trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private;
- i) inquinamento di aria, acqua, suolo.

LOTTO N. 2 – POLIZZA ALL RISK

- j) deperimento, usura, logorio causati da naturale uso o funzionamento;
- k) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari. Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione.
- l) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti;
- m) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e/o macchinari assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle condizioni "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro", "Oneri di urbanizzazione – ordinanze di Autorità";
- n) limitatamente ai Beni Assicurati ricompresi nella definizione di "apparecchiature elettroniche", i danni derivanti da volontaria inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio delle cose assicurate; i danni cagionati a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate; i danni oggetto delle prestazioni dei contratti di manutenzione stipulati dall'Assicurato o di cui deve rispondere il produttore o il venditore; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete, salvo che le stesse siano alimentate con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature;
- o) errori di progettazione, uso di merci o macchinari difettosi, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori;
- p) tutti i danni, anche indiretti, - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:
 - virus informatici di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici salvo che provocati da altro evento non rientrante fra le esclusioni di polizza;
- q) la Società non indennizza i danni direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso di:
 - riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
 - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
 - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.

La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio.

Tutto quanto sopra, salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

Art.3. Beni esclusi

1. Gioielli, pietre e metalli preziosi per la quota di valore eccedente €. 10.000,00 per oggetto;
2. Opere d'Arte con valore eccedente € 25.000 per opera.
3. il valore del terreno;
4. mezzi di locomozione iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato;

LOTTO N. 2 – POLIZZA ALL RISK

5. enti per i quali esista separata assicurazione stipulata dall'assicurato e/o da terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto con l'Assicurato;
6. boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
7. aeromobili e natanti;
8. beni posti all'aperto quando danneggiati da eventi atmosferici, salvo che gli stessi non siano all'aperto per loro naturale uso e destinazione;
9. Strade, Viadotti, gallerie, ponti non rientranti nelle pertinenze dei fabbricati assicurati

Dall'Assicurazione dei guasti alle apparecchiature elettroniche sono inoltre esclusi:

10. apparecchiature elettroniche di età superiore a 10 anni;
11. programmi e dati residenti su telefoni portatili;
12. programmi di proprietà di terzo e relativi dati senza licenza d'uso;
13. programmi di terzi decompilati e/o modificati, contravvenendo a quanto previsto dalla licenza d'uso;
14. accumulatori di corrente.

Art.4. Condizioni particolari

1. Acqua condotta

Relativamente ai danni di allagamento da acqua od altri fluidi provocato da rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione indennizzabili a termini di polizza.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

2. Spese ricerca riparazione rotture

Relativamente alle spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, le stesse sono risarcite dalla Società, esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e per la riparazione di detti impianti.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

3. Fenomeno elettrico

La Società risponde dei danni causati ai beni assicurati compresi nella partita "Contenuto", per effetto del "fenomeno elettrico", da qualsiasi motivo occasionato, comunque si manifestasse, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

4. Spese demolizione e sgombero (inclusi pericolosi, tossici, nocivi)

La Società, fino alla concorrenza del 20% del danno, nonché dell'ulteriore importo previsto nell'Allegato 1 oppure dell'ulteriore importo previsto nella relativa partita, indennizza le spese necessarie per demolire, smantellare, sgomberare,

LOTTO N. 2 – POLIZZA ALL RISK

trattare, bonificare, smaltire, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;

Per dette spese non si applica il disposto di cui all'art. 1907 del c.c.

Si precisa che l'eventuale ulteriore importo previsto in aggiunta al suddetto 20% non potrà in ogni caso estendersi al rimborso delle spese necessariamente sostenute per lo smaltimento di qualsivoglia bene/manufatto contenente amianto.

E' fatto salvo quanto previsto dell'Art.1914 Codice Civile circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

5. Spese rimozione, trasporto e ricollocamento

Relativamente alle spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio – i beni mobili assicurati non colpiti da sinistro o parzialmente danneggiati, le stesse sono riscalate dalla Società nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati e del macchinario danneggiato, e fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nell'Allegato 1. La Società pagherà dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del c.c. ”

6. Spese di demolizione, sgombero, trasporto e ricollocamento dei residui dei beni non assicurati (Variante Migliorativa)

In aggiunta alle spese di demolizione e sgombero e di rimozione, trasporto e ricollocamento di cui ai precedenti articoli, la Società, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c., riscalca le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di beni non assicurati dalla presente polizza, effettuati per ordine dell'Autorità o per motivi di igiene e sicurezza a seguito di un sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1..

7. Valori

Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate si intendono assicurati e indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nell'Allegato 1. Relativamente ad effetti, titoli, assegni e simili, l'assicurazione è prestata anche per le spese sostenute dall'Assicurato per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento degli stessi. La Società pagherà dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del c.c. ”

8. Oneri di urbanizzazione/ordinanza di Autorità

In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra, fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nell'Allegato 1.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1..

La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni. L'esistenza della presente clausola non comporta deroga all'art. “Limite massimo di indennizzo”, salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.

9. Guasti fatti da Autorità, Assicurato o terzi

La Società risponde dei guasti e danni fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dall'Assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso previsto dalla presente polizza, anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o partite oggetto della polizza stessa.

10. Opere di Fondazione

La Società risponderà anche delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente, a seguito di:

- a) mutati criteri costruttivi imposti dalla tecnica;
- b) leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati;

Anche nel caso di ricostruzione su altra area, se per causa di forza maggiore.

11. Oneri di controllo e collaudo

La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di beni assicurati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza, ma non direttamente danneggiati dal sinistro stesso, fino alla concorrenza di € 100.000,00 per sinistro.

12. Danni da movimentazione interna ed urto di veicoli

Per ciascun danno, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, con applicazione di una franchigia assoluta pari ad Euro 2.500,00, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso. In nessun caso la Società è tenuta ad indennizzare per singola ubicazione e per singolo evento somma superiore a quanto indicato nell'Allegato 1. La Società pagherà dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del c.c. "

13. Contaminazione

La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 c.c. con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 5, sotto la voce "Contaminazione" per i danni conseguenti ai costi di bonifica e ripristino delle attrezzature ed impianti e loro componenti, inclusi anche i materiali soggetti a consumo, relativi alla gestione del ciclo idrico integrato (acqua potabile e fognatura), in conseguenza di contaminazione degli stessi da parte di sostanze comunque introdotte nella rete, ancorché per fatto doloso da parte di terzi. Sono compresi in garanzia i maggiori costi derivanti all'Assicurato per mantenere in funzione i servizi e/o le attività, nonché quelli relativi allo smaltimento dei residui delle sostanze contaminate e contaminanti.

14. Spese peritali

Si conviene tra le Parti che la Società garantisce all'Assicurato l'indennizzo per le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte, nonché la quota parte dell'Assicurato relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale. L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

Qualora le spese e gli onorari complessivamente spettanti ai Periti siano ricompresi entro i limiti previsti dall'Assicurazione è facoltà degli stessi di richiedere alla Società il pagamento diretto di tali spese ed onorari a fronte dell'emissione di regolari fatture ed in conformità a quanto indicato nel processo verbale di perizia entro 60 giorni decorrenti dalla sottoscrizione della stessa, dandone formale comunicazione all'Assicurato.

15. Onorari architetti, ingegneri e consulenti

Relativamente alle spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorario di ingegneri, architetti, progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, le stesse sono rimborsate dalla Società, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria, e fino all'importo indicato nell'Allegato 1.

16. Opere d'Arte

Quadri, dipinti, arazzi, statue, tappeti, collezioni, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate si intendono assicurati e indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, di un importo indicato nell'Allegato 1 e fermo il disposto di cui all'Art. "Limite massimo dell'indennizzo". La Società pagherà dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del c.c. "

17. Contenuto/macchinari/impianti/merci presso terzi

Relativamente al contenuto/macchinari/impianti/merci si prende atto che possono trovarsi anche in ubicazioni diverse da quelle assicurate, come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell'Assicurato ed ivi si intende assicurata alle condizioni tutte di polizza. La presente estensione è operante a tutela degli enti assicurati anche quando si trovano presso le ubicazioni ove si svolge l'attività di telelavoro.

18. Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve.

Le cose assicurate poste sottotetto ai fabbricati descritti in polizza, sono comprese in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato 1.

19. Sovraccarico neve

Relativamente ai danni di sovraccarico da neve la Società indennizza tali danni solo se i fabbricati, i serbatoi od i silos sono conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi, vigenti al momento della costruzione.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato 1.

20. Collasso strutturale

Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale indennizzabili a termini di polizza, subiti dalle cose assicurate conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato 1.

21. Eventi socio-politici

Relativamente ai danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, sabotaggio, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato 1.

22. Terrorismo e/o sabotaggio

La Società risponde delle perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o sabotaggio.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni di contaminazione da sostanze chimiche e biologiche.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, importo maggiore a quello indicato nell'Allegato 1.

23. Ricostruzione archivi

La Società risponde del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro, per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e “Programmi di utente”.

Per “supporti di dati” si intende il materiale intercambiabile da parte dell’assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa.

Per “dati” si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall’assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall’assicurato.

Per “Programmi di utente”: si intendono sequenze di informazioni – che costituiscono istruzioni eseguibili dall’elaboratore – che l’Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d’opera da esso specificatamente incaricati.

È facoltà dell’assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l’Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell’Allegato 1.

24. Maggiori costi - Spese extra

La Società in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, le spese straordinarie documentate purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell’attività. A titolo esemplificativo, sono comprese le spese sostenute per:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- le lavorazioni presso terzi;
- la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei sei mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci, dei macchinari e delle attrezzature imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell’Allegato 1.

25. Ricorso terzi e locatari

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto alla relativa partita, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali - dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

26. Perdita pigioni

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito la partita fabbricati, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società pagherà nel limite del capitale assicurato nell'Allegato 1, quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di un anno.

Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati ed in uso al Contraente o l'Assicurato - proprietario - che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

27. Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti (compreso il rigurgito delle acque piovane) o rotture di fognature, anche se tali eventi siano causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili.

La Società non risponde dei danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato all'Allegato 1.

28. Terremoto

La Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, la Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;

LOTTO N. 2 – POLIZZA ALL RISK

- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- c) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nell'ambito della somma assicurata a questo titolo specificata nell'Allegato 1 sotto la voce "Demolizione e sgombero".

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

29. Dispersione liquidi

La Società indennizza i danni materiali di dispersione del liquido posto in serbatoi o contenitori causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori, o delle relative valvole od organi di intercettazione.

Sono esclusi i danni:

- a) di trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale;
- b) causati da gelo;
- c) verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi.

Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1..

30. Franamenti, cedimenti, smottamenti di terreni

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate in occasione di frane, franamento, smottamento e cedimento del terreno comunque occasionati.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1.

31. Differenziale storico - artistico

Nella somma assicurata alla partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste nella presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1..

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Soprintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

32. Adeguamento antisismico

Se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati e dei beni immobili, l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi entro un limite massimo del 15% della somma assicurata per ciascuna ubicazione ed in aggiunta alla stessa ma con il massimo di quanto stabilito nell'Allegato 1 sotto la voce "Adeguamento antisismico", restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1..

33. Furto e rapina

La società indennizza i danni derivanti da Furto o Rapina dei beni assicurati.

In caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, effrazione, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
- b) uso di chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite; in quest'ultimo caso la garanzia sarà operante a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti e la copertura sarà operante dal momento della denuncia alle Autorità competenti;
- c) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- d) in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi,

sarà liquidato dalla Società un importo pari al 100% del danno indennizzabile.

Nel caso di furto delle casse automatiche in proprietà, l'effrazione dei mezzi di chiusura delle stesse sarà parificata all'effrazione di mezzi di chiusura dei locali.

Qualora il furto avvenga senza tracce evidenti di scasso dei sistemi di protezione esterna e senza il ricorso a vie di accesso che richiedano particolari doti di agilità personale o di specifiche attrezzature, sarà liquidato dalla Società un importo pari al 85% del danno indennizzabile.

Limitatamente ai sinistri verificatisi durante le ore di apertura al pubblico degli uffici, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli stessi vi sia la costante presenza di persone.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali, abbia violato tali difese mediante rottura, scasso, uso di chiavi vere o false, di grimaldelli o di arnesi e simili.

Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile

Limitatamente alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, la garanzia furto e rapina si intende operante anche nella fase di trasporto sui veicoli, a condizione che:

- in caso di furto, il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
- gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e all'espletamento delle attività a cui sono destinate;

LOTTO N. 2 – POLIZZA ALL RISK

- gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno.

Durante lo spostamento a mezzo aereo, con linee aeree regolari, o ferroviarie, le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile si intendono garantite purché vengano trasportate come "bagaglio a mano", qualora peso e dimensione lo consentano, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo.

In caso di trasporto al seguito o su natanti e imbarcazioni, la garanzia furto è operante a condizione che, in qualsiasi momento, gli enti assicurati siano sotto il controllo del soggetto al quale sono stati affidati, oppure siano affidati alla protezione di luoghi chiusi a chiave o sorvegliati. Restano esclusi gli smarrimenti e le misteriose sparizioni.

Deve intendersi compreso il furto con destrezza avvenuto in occasione di incidente stradale nonché a seguito di malore, perdita di coscienza tali da obbligare l'intervento di unità di soccorso e/o l'ospedalizzazione dell'affidatario dell'ente assicurato.

Valori

Relativamente ai valori, il furto è coperto alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che gli stessi siano riposti chiusi a chiave in cassaforte con i limiti di indennizzo previsti nella partita "Valori in Cassaforte" dell'Allegato 1, nonché riposti in cassette, cassetti, mobili, armadi, ecc... con i limiti di indennizzo previsti nella partita "Valori ovunque riposti" dell'Allegato 1.

Si precisa che i termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.

L'assicurazione include i guasti arrecati alle cose assicurate (si precisa che si intendono assicurati anche i fissi e gli infissi), per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

L'assicurazione è estesa anche al furto con destrezza nell'interno dei locali con i limiti di indennizzo previsti nell'Allegato 1 sotto la voce "Valori ovunque riposti".

L'assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente dell'assicurato a condizione che non ricorrano le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o di quelle dei particolari mezzi di difesa interni;
- b) che il furto sia commesso durante l'orario nel quale il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

La garanzia rapina è prestata anche se i valori assicurati si trovano fuori dai mezzi di custodia.

Si precisa che:

- c) ai fini della presente clausola, le garanzie resteranno comunque operative anche se i beni assicurati si trovassero al di fuori dei mezzi di custodia eventualmente previsti in polizza;
- d) agli effetti della presente polizza, con il termine rapina si comprende anche l'estorsione, cioè il caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti, sia verso altre persone.

Si precisa che l'assicurazione comprende la rapina quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell'Allegato 1.

Portavalori

Si intendono coperti i danni derivanti da sottrazione di denaro e/o valori a seguito di:

- a) furto avvenuto in occasione di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;

LOTTO N. 2 – POLIZZA ALL RISK

- b) furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- c) rapina

commessi ai danni di un incaricato del Contraente mentre detiene i valori stessi durante il loro trasporto ad altri uffici, banche, fornitori, clienti e viceversa.

Il portavalori può essere un dipendente o altra persona incaricata dall'assicurato per questo servizio (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70). I trasporti di valore eccedente €. 50.000,00, se non affidati ad istituti specializzati, devono essere effettuati dal portavalori incaricato accompagnato almeno da un dipendente e con qualsiasi mezzo di locomozione e/o a piedi. La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite delle cifre assicurate) che eventualmente eccede l'importo recuperato o ricevuto dal Contraente in conseguenza del contratto con l'istituto di trasporti e/o l'assicurazione stipulata dall'istituto a beneficio degli utenti del servizio, e/o di qualsiasi altra assicurazione in vigore in qualunque forma a tutela dei valori sottratti.

La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del Contraente.

La garanzia è prestata nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano.

Beni all'aperto

Per i beni posti all'aperto per natura e/o per destinazione d'uso, la garanzia è operante a condizione che al momento del sinistro tali beni fossero saldamente fissati al suolo o al Fabbricato o a supporti fissi in genere. La presente garanzia opera con l'applicazione dello scoperto e fino all'importo indicato nell'Allegato 1.

Assegni in bianco

Il danno derivante da furto e/o rapina di assegni in bianco è indennizzabile soltanto quando gli assegni rubati siano incassati presso qualsiasi Istituto di Credito nello Stato Italiano e/o nel resto del mondo; il relativo indennizzo è limitato, per ciascun assegno, alla somma pagata, fermo restando che l'importo indennizzabile non potrà comunque superare il valore massimo di emissione consentito dal taglio dell'assegno stesso. A tal fine l'Assicurato si obbliga a tenere una registrazione completa, regolare ed aggiornata, dei vari assegni in bianco (distinti per ogni taglio se trattasi di assegni circolari).

In caso di furto e/o rapina, l'Assicurato deve provvedere, appena a conoscenza del furto e/o rapina stessi, al fermo immediato degli assegni rubati ed all'espletamento della procedura di ammortamento in quanto sia ammessa, inteso che le relative spese saranno rimborsate dalla Società a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Nessun indennizzo spetterà all'Assicurato qualora l'incasso degli assegni rubati venga effettuato dopo che sia espletata e perfezionata la procedura di ammortamento oppure dopo 12 mesi dalla data dall'avvenuto sinistro, nel caso che il ricorso per la procedura di ammortamento risulti improponibile.

Guasti ladri

La Società risponde dei guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza, e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

Determinazione dell'ammontare del danno

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1; la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.

Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro:

- la somma assicurata per ciascuna partita si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno dell'assicurato di pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro entro 30 giorni dal ricevimento del relativo documento contrattuale emesso dalla Società, salvo il caso di limiti di indennizzo per i quali fosse espressamente previsto un massimo indennizzo "annuo"

LOTTO N. 2 – POLIZZA ALL RISK

- in caso di ritrovamento delle refurtiva, la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge.

34. Guasti alle apparecchiature elettroniche

Limitatamente alle apparecchiature elettroniche, la Società risponde anche dei danni causati da guasti, come da definizione di polizza, nonché da rotture originate da cause interne.

In caso di danno indennizzabile a termini della presente garanzia si intendono assicurati anche:

- i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dagli enti danneggiati;
- i costi necessari per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili e per la ricostruzione dei dati ivi contenuti i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso in caso di danno ai supporti dati su cui sono memorizzati i programmi in licenza.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell'Allegato 1..

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) per i quali deve rispondere per legge, per contratto nonché per contratto di assistenza tecnica, il costruttore, venditore, locatore, manutentore delle cose assicurate;
- b) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- d) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- e) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- f) i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne;

35. Guasti alle macchine

La Società risponde dei danni causati alle macchine, come da definizione di polizza, per guasti e/o rotture, mentre le stesse sono in funzione o ferme, vengono smontate, rimosse o rimontate per la loro pulitura, verifica, revisione, manutenzione o riparazione o vengono installate in ubicazione diversa da quella originaria.

Si intendono esclusi i danni: causati da difetti che erano a conoscenza dell'Assicurato al momento della stipulazione della polizza; per i quali deve rispondere per legge o per contratto il Costruttore o il fornitore; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate; ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici,

LOTTO N. 2 – POLIZZA ALL RISK

guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori.

La presente garanzia é prestata fino a concorrenza del massimale convenuto nell'art. 3 della Sezione 1 sotto la voce "Guasti alle macchine" a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. con e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 5 alla voce "Guasti alle macchine" e si intende applicabile a tutte le macchine (ad esempio pompe di rimando ai serbatoi, impianti di laminazione, etc.) con la sola esclusione di tutte le apparecchiature di valore unitario inferiore ad €. 25.000,00.

36. Ricostruzione dati e programmi

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la ricostituzione di dati e programmi, la duplicazione o il riacquisto di programmi in licenza d'uso contenuti su supporti informatici danneggiati o sottratti e/o per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa dall'ultima copia di sicurezza disponibile, a seguito di danno materiale e diretto che abbia colpito gli enti assicurati nonché quando non vi sia un danno materiale, cioè quando dati e programmi siano danneggiati da: mancanza di corrente, sovratensione, sotto-tensione, arresto, malfunzionamento degli impianti al servizio di quelli elettronici e dei collegamenti, scariche elettrostatiche, perturbazioni elettromagnetiche.

Relativamente ai dati perduti, ovvero quelli memorizzati nel periodo che intercorre fra una copia di sicurezza e l'altra, l'indennizzo comprende i costi necessari ed effettivamente sostenuti per:

- la ricerca dei dati a partire dagli originali cartacei e/o la ricerca da qualsiasi altra fonte che ne consenta il recupero purché i costi di tali operazioni siano ragionevoli in relazione al valore che acquisirebbe il dato stesso una volta recuperato;
- la registrazione;
- l'elaborazione;
- l'esecuzione di programmi di controllo.

Per Enti Assicurati indennizzabili a termini di polizza di intendono anche:

- le logiche standard acquistate, "programmi in licenza d'uso";
- le logiche sviluppate per applicazioni specifiche, "programmi utente";
- le logiche "free-ware" (per es. Linux) purché l'Assicurata abbia le necessarie risorse umane qualificate;
- i Dati contenuti negli archivi fissati su supporti intercambiabili e quelli presenti nei dischi rigidi (purché esista una procedura di back-up).

L'Assicurazione conserva la sua validità durante:

- I trasporti di supporti di dati e programmi all'interno del centro di elaborazione dati tra l'elaboratore principale e altre macchine collaterali, o nei locali ove è situata la cassaforte destinata alle copie di sicurezza, purché all'interno dei locali dell'indirizzo assicurato in polizza;
- La spedizione/il trasferimento di dati e/o programmi all'interno della rete privata della Contraente e/o dell'Assicurata nell'ambito degli indirizzi assicurati in polizza, con esclusione delle tratte di percorso fornite da aziende di telecomunicazioni esterne mediante cablaggio specifico.
- La spedizione/il trasferimento /le comunicazioni per tramite di reti private del Contraente/Assicurato, che utilizzino tecnologia wireless/wifi con sistemi di crittazione delle comunicazioni utilizzando algoritmi almeno a 128 byte.

È facoltà dell'assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

L'Assicurato dichiara che policy di sicurezza aziendale della Contraente prevede le seguenti misure per la prevenzione del virus:

- esistenza di almeno un programma anti-virus;
- installazione del programma anti-virus in tutti i gateway, i server e i PC dell'Azienda;

LOTTO N. 2 – POLIZZA ALL RISK

- aggiornamento dei file dei virus del programma anti-virus su tutti i gateway, i server e i PC dell'Azienda con frequenza almeno settimanale;
- regolare rinnovamento della licenza d'uso e di aggiornamento del programma anti-virus. L'Assicurato s'impegna a comunicare alla Società il caso in cui il programma anti-virus installato sia di tipo euristico.

In relazione alla presente garanzia "Ricostruzione dati e programmi" sono indennizzabili solo i costi sostenuti nei dodici mesi successivi alla data di sinistro.

Agli effetti della presente garanzia "Ricostruzione dati e programmi" nonché cumulativamente per la garanzia "Ricostruzione archivi" di cui al precedente punto 11) la Società risponde, senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 c.c., fino alla concorrenza della somma assicurata dell'art. 3 della Sezione 1 sotto la voce "Ricostruzione dati e Programmi / Ricostruzione archivi" e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nella Sezione 5 sotto la voce "Ricostruzione dati e Programmi / Ricostruzione archivi".

37. Condizionamento d'aria

Limitatamente alle apparecchiature elettroniche e relativi programmi, archivi e dati la Società risponde dei danni causati alle cose assicurate da funzionamento difettoso o insufficiente del sistema di climatizzazione centralizzato del fabbricato (anche se non di proprietà) indipendentemente dalle cause che possano aver concorso al verificarsi del sinistro. Il risarcimento sarà limitato al 50% dell'importo totale dei danni sofferti e risarcibili qualora non siano installati dispositivi in grado di controllare costantemente i valori ottimali dell'umidità, temperatura, e presenza di fumi, questi ultimi dovranno essere indipendenti dal sistema centrale di regolazione del condizionamento, ed, al raggiungere dei limiti consentiti provvedere, all'arresto automatico dell'impianto elettronico di elaborazione, previa segnalazione tramite allarme, che consenta di intervenire tempestivamente, anche al di fuori dell'orario di lavoro del centro di elaborazione.

38. Attività del personale EDP

Limitatamente alle apparecchiature elettroniche, la Società risponde dei danni sopravvenuti durante le installazioni, operazioni di montaggio, rimozione, spostamento, riallacciamento, manutenzione, ampliamento o riparazione anche quando tali operazioni sono affidate a ditte non autorizzate dalle case costruttrici e/o da personale tecnico specializzato della Contraente avvenute nei locali ove sono ubicati i beni assicurati.

Sezione 4 – Clausole che regolano la gestione dei sinistri

Art.1. Massimo risarcimento per sinistro

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata, stabilita nell'Allegato 1.

Art.2. Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso scritto alla Società e/o al broker entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l'ufficio addetto all'Amministrazione dei contratti assicurativi.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c. se ha costituito effettivo pregiudizio per la Società

L'Assicurato deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- e) predisporre, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali. L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori, quando tale adempimento risulti difficoltoso o complesso.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

La Contraente è altresì esonerata dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o avviso qualora non abbia avuto conoscenza nei casi verificatisi per fatto altrui al di fuori delle proprie ubicazioni contenenti le cose assicurate.

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato di aver provveduto all'apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpiscono la presente polizza ed a comunicare all'Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.

La Società si impegna ad incaricare sempre il medesimo perito e a comunicarne all'Assicurato il nominativo entro i 30 giorni successivi dalla decorrenza della polizza. Qualora, in casi eccezionali, la Società ritenga necessario incaricare un diverso perito, si impegna a comunicarne il nominativo contestualmente alla comunicazione di apertura del sinistro di cui al punto precedente.

Art.3. Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti:

LOTTO N. 2 – POLIZZA ALL RISK

b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito, fermo quanto previsto nell'articolo definito "precisazioni, estensioni e delimitazioni della copertura" alla voce "spese peritali".

Art.4. Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti all'articolo definito "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, rimozione e ricollocamento.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) dell' articolo definito "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art.5. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

a) In caso di distruzione:

- I) per i fabbricati e per i beni immobili: il costo nonché ogni spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
- II) per il contenuto: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- III) per le opere d'arte: l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro.

b) In caso di danno parziale:

LOTTO N. 2 – POLIZZA ALL RISK

l) Il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro dei beni danneggiati.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:

- a) L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, reti ed impianti, contenuto in stato di attività, escluso quanto non più in esercizio alla data del sinistro.
- b) In nessun caso potrà essere indennizzato per ciascun fabbricato, macchinario o impianto un importo superiore a 3 volte il relativo valore determinato in base allo stato d'uso.
- c) Relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
- d) La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di beni assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- e) Qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 C.C..
- f) Per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.
- g) Per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.
- h) Per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni.
- i) Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.
- j) Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:
 - I) l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
 - II) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
 - III) la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
 - IV) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
- k) Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora i beni distrutti possano essere duplicati, l'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.
- l) Per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino e restauro anche l'eventuale deprezzamento.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

Art.6. Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo definito "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", risulta che i valori di una o più partite con esclusione di quelle assicurate con con forma "a primo rischio assoluto", prese ciascuna separatamente, eccedevano, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 25% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 25% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Qualora inoltre al momento del sinistro la somma assicurata alla singola partita dovesse risultare maggiore del valore delle cose assicurate, determinato secondo i criteri di cui all'art. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra quelle partite, con tasso uguale o inferiore, per le quali la somma assicurata risulti insufficiente ai sensi del presente articolo e dell'art. 1907 del Codice Civile.

Resta altresì convenuto che:

- detta ripartizione ha luogo in ugual misura per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o non dal sinistro;
- la compensazione non ha luogo per le partite assicurate a primo rischio assoluto o per le quali l'assicurazione sia prevista in forma fluttuante.

Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per danni di importo non superiore a € 10.000 (al lordo di scoperti/franchigie)

Art.7. Acquisizione e cessione di beni – Leeway clause

Si conviene tra le parti che:

- a) Agli effetti della determinazione dei beni assicurati, rientrano immediatamente ed automaticamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza, inclusi modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte, nuove costruzioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, nel limite del 30% della somma assicurata alla partita corrispondente come risultante dall'ultimo atto di aggiornamento o regolazione. La garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- b) Si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- c) Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
- d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'assicurato.
- e) Agli effetti della determinazione del valore dei beni assicurati, rientrano inoltre immediatamente ed automaticamente nella garanzia gli incrementi di valore dovuti a variazione nei costi di costruzione dei fabbricati o nel valore commerciale o di rimpiazzo degli altri beni, incluse le opere d'arte, nel limite del 30% della somma assicurata alla partita corrispondente come risultante al momento del sinistro e dopo l'applicazione delle inclusioni di cui alla lettera a): Tale importo costituirà il riferimento per la determinazione della somma assicurata ai fini dell'applicazione della deroga proporzionale.

Art.8. Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutando il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla

LOTTO N. 2 – POLIZZA ALL RISK

Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Art.9. Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno €. 100.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art.10. Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'articolo "Pagamento dell'indennizzo" a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Art.11. Recuperi

Limitatamente ai casi furto, rapina e portavalori, in caso di recupero totale o parziale, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società é obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art.12. Coppie o serie

In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerando l'importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita o danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.

Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un ente assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro ente o con altra parte, la Società risarcirà il costo di riacquisto dell'intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente prevista la condizione "assicurazione del costo di rimpiazzo".

Sezione 5 – Danni Indiretti

(Profitto Lordo)

1) Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare le perdite di profitto lordo conseguenti ad una mancata o ridotta capacità produttiva degli enti assicurati causata:

A) da un evento previsto dalla Sezione Danni Materiali

che abbia colpito beni assicurati, e che abbia dato luogo ad un danno diretto indennizzabile, senza tener conto di eventuali franchigie.

B) da un provvedimento od ordine della Pubblica Autorità, motivato da un evento previsto dalle polizze di cui al punto A) precedente.

Sono comprese, nel limite della somma assicurata, le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute allo scopo di evitare o ridurre la perdita di profitto lordo.

2) Definizioni

a) per capacità produttiva si intende il normale funzionamento dei beni assicurati, così come stabilito dal Contraente, e del quale la Società ha preso atto, ivi compresi i fermi tecnici e di manutenzione.

b) per perdita di profitto lordo si intendono le perdite economiche che in caso di interruzione o riduzione della capacità produttiva, resteranno a carico dell'assicurato, determinate facendo riferimento alla contabilità dell'assicurato, ed in particolare al Conto Economico dei beni assicurati.

3) Somma assicurata

Premesso che l'assicurato:

I) prestabilisce annualmente i propri programmi di produzione, in base alle reali capacità produttive degli impianti e dei beni, tenuto conto dei coefficienti di utilizzo e affidabilità, e quindi delle fermate sia per manutenzioni programmate che per cause accidentali ricorrenti

II) intende assicurare le perdite economiche come sopra definite ai punti A e B,

III) si impegna a comunicare alla Società, all'inizio di ogni periodo assicurativo, il prospetto di calcolo della Somma Assicurata, ciò premesso,

la Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione dell'Assicurato.

IV) Leeway clause

Fermo restando che la presente non è configurabile come assicurazione con "stima accettata" (ex art. 1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, la Società non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., sempreché l'Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle operazioni previste dall'art. III.

Ove però risultasse che al momento del sinistro la somma assicurata era insufficiente di oltre il 30% si applicherà il disposto dell'art. 1907 C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.

Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'art. 1907 C.C.

Resta inoltre inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle altre spese risarcibili ai sensi di polizza.

LOTTO N. 2 – POLIZZA ALL RISK

VI) Calcolo del Premio

Conseguentemente a quanto sopraesposto, il premio anticipato è versato come acconto, e l'Assicurato si impegna a denunciare alla Società, dopo il termine di ogni periodo assicurativo, l'effettivo ammontare della somma assicurata durante il periodo trascorso.

Le parti si impegnano, nell'ambito del 30 % della somma assicurata, a pagare o rimborsare le differenze risultanti dal calcolo del premio effettivo.

Il pagamento dei premi dovuti sarà effettuato come previsto all' Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

4) Periodo di indennizzo

E' il periodo che ha inizio al momento del sinistro, e termina non appena ristabilita la capacità produttiva degli impianti o viene revocato il provvedimento della Pubblica Autorità che ne impediva l'attività e/o la produzione.

Il periodo non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione della polizza, avvenute dopo la data del sinistro.

Il periodo massimo di indennizzo è stabilito in 12 (dodici) mesi consecutivi, a partire dal sinistro.

4.1 Periodo di indennizzo per apparecchiature EDP

Per danni ad EDP (sistema informatico, CED, telecontrolli) il periodo massimo di indennizzo è stabilito in giorni 100 = (cento) con franchigia di giorni 3= (tre).

5) Maggiori spese

5.1

Qualora l'Assicurato, in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, sostenesse spese per diminuire od eliminare la ridotta o mancata capacità produttiva o il protrarsi del tempo di tale riduzione o mancanza, dette spese saranno indennizzate entro il limite massimo corrispondente all'indennizzo che sarebbe stato dovuto per la mancata o ridotta capacità produttiva che tali spese hanno evitato.

5.2.

Le maggiori spese necessarie e sostenute per la prosecuzione dell'attività a seguito di danno alle attrezzature EDP (sistema informativo, CED, telecontrollo) sono indennizzate fino alla concorrenza della somma prevista a questo titolo, senza applicazione dell'art.1907 C.C.

Ove i danni a dette attrezzature provocassero interruzione od intralcio nell'esercizio di altri impianti, le ulteriori maggiori spese sostenute per la prosecuzione dell'attività saranno indennizzate nei limiti previsti alla Sezione "Franchigie / Limiti di Risarcimento".

6) Anticipo degli Indennizzi

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

7) Onorari dei periti

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 110.000,00 per sinistro, senza applicazione dell'art.1907 c.c., in eccesso al limite di indennizzo.

La Società rimborserà in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, le spese e/o onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

LOTTO N. 2 – POLIZZA ALL RISK

Questa garanzia viene prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C. fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.

8) Cessazione dell'attività

La Società non sarà tenuta a corrispondere l'indennizzo quando l'attività venga a cessare definitivamente dopo il sinistro.

L'attività si considera ripresa anche quando la produzione venga riattivata con impianti diversi, ed in altro luogo, da quelli usati al momento del sinistro, purchè di equivalente o maggiore portata economica, e ciò anche se la attività nel luogo originario cessi per provvedimento della Pubblica Autorità.

Se invece l'attività cessasse definitivamente, la Società, in luogo dell'indennizzo previsto dalla presente polizza, pagherà un indennizzo pari al 20 % (venti) dell'importo del danno indennizzabile (al lordo della franchigia) dalla Sezione Danni Materiali, senza applicazione della franchigia prevista dalla presente polizza

9) Collegamento con la Sez. - Danni Materiali

La Società in corrispettivo del versamento dei premi convenuti e per la durata della presente polizza, alle condizioni tutte in essa stabilite, si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni economici derivanti da un evento contemplato dalla Sezione - Danni Materiali.

Conseguentemente per i rischi coperti, le esclusioni e quant'altro di applicabile, varranno le condizioni previste dalla Sezione – Danni Materiali. Non si terrà conto comunque di eventuali franchigie previste per la Sezione – Danni Materiali.

10) Determinazione dei danni risarcibili

La determinazione dei danni viene eseguita al più presto possibile calcolando:

- 1) la normale produzione nei 12 mesi antecedenti al sinistro, se in detto periodo fossero intervenute fermate programmate per manutenzione straordinaria, se ne terrà conto con opportuni correttivi
- 2) il periodo presumibile di interruzione o riduzione della capacità produttiva, e la produzione programmata in detto periodo
- 3) le circostanze che avrebbero modificato, ed in quale misura, la produzione programmata nel periodo di cui al punto 2), se il sinistro non fosse avvenuto
- 4) si stima la produzione recuperabile dal sistema

L'indennizzo sarà pari all'importo della perdita di profitto lordo (art. 2 b) di cui al punto 2), tenendo conto di quanto precisato ai punti 3) e 4).

10.1

In relazione al disposto dell'art. 8 - cessazione dell'attività -, si precisa che i lavori di "riparazione e/o rimpiazzo" (che possono anche essere eseguiti in altra sede ed in qualsiasi modo l'Assicurato ritenga confacente alle sue esigenze sempreché ogni variante non costituisca un aggravio di oneri per la Società) devono essere iniziate e condotti a termine con ragionevole sollecitudine.

10.2

Qualora l'Assicurato non intendesse far eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà al risarcimento dei danni sofferti, in conformità all'art. 9 - cessazione dell'attività -

11) Indennizzo separato per ciascuna partita

LOTTO N. 2 – POLIZZA ALL RISK

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto dall'art. 11 "Determinazione del danno" sarà applicato, dietro richiesta dell'Assicurato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

12) Prolungamento del periodo di inattività

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società risponde anche delle perdite conseguenti a prolungamento o sospensione dell'attività causati esclusivamente da difficoltà di ricostruzione o di rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali (a titolo esemplificativo ma non limitativo): regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiale.

13) Impedimento o difficoltà di accesso da parte delle Autorità Civili e/o per danni a vie di accesso

Sono considerate inattività - e quindi periodi di indennizzo effettivi - anche le seguenti interruzioni o interferenze:

- a) quando si verifica un impedimento e/o difficoltà di accesso e/o di uscita ai/dai locali e/o luoghi per ordine delle Autorità, in conseguenza di un evento non escluso a termini della sezione -Danni Materiali-, che abbia colpito edifici o enti in genere vicini ai locali e/o luoghi stessi, non occupati dall'Assicurato nè sotto il suo diretto controllo, compresi quelli di aziende controllate o consociate;
- b) quando si verifica un impedimento e/o difficoltà di accesso e/o di uscita ai/dai locali e/o luoghi in conseguenza di un evento non escluso a termini della sezione -Danni Materiali-, che abbia colpito le vie di accesso a e/o uscita da e/o di comunicazione con i locali/luoghi stessi, poste nel raggio di 5 (cinque) km dall'ubicazione in cui si è verificata l'interruzione o interferenza dell'attività;
- c) quando la ripresa normale dell'attività dichiarata è impedita per ordine delle Autorità in conseguenza di un evento non escluso a termini della sezione -Danni Materiali- avvenuto nei luoghi indicati nella Sezione stessa;

In nessun caso la Società risponderà per più di 60 giorni consecutivi per le interruzioni o interferenze di cui sopra .

14) Dipendenza da Fornitori e/o Clienti

Qualora uno dei fornitori e/o clienti dell'Assicurato, ovunque nel Mondo, sia colpito da un sinistro causato da un evento non escluso di cui alla Sezione -"Danni Materiali"- e tale sinistro causi un'interruzione o intralcio di attività dell'Assicurato stesso, il conseguente danno materiale sarà considerato come danno alle cose assicurate con la detta SEZIONE, e le eventuali perdite che potranno derivare all'Assicurato per l'interruzione o intralcio dell'attività dichiarata saranno indennizzate ai sensi delle Condizioni previste dalla presente SEZIONE - Danni Indiretti, nel limite del 20% delle somme assicurate o altro limite eventualmente previsto nella clausola "limiti di risarcimento".

15) Forniture pubbliche o private di energia elettrica, gas, acqua

Si conviene che verrà risarcita la perdita risultante da interruzione od intralcio dell'attività, causata da sinistro che abbia colpito una qualsiasi centrale, sottostazione, linea o impianto per la produzione o distribuzione di elettricità, acqua o gas (siano esse di proprietà pubblica o privata), incluse dighe, bacini o simili, della quale l'Assicurato si serve per ottenere elettricità, acqua o gas (siano essi utilizzati come forza motrice, come materia prima o altro), sempreché tale sinistro sia dovuto a un evento non escluso a termini della SEZIONE -"Danni Materiali".

16) Buona fede

L'omissione delle dichiarazioni da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della presente polizza e successive variazioni, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

LOTTO N. 2 – POLIZZA ALL RISK

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione interna dei locali, nonché di lavori di costruzione ed allestimento.

17) Rinuncia all'azione di rivalsa

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - a qualsiasi azione di rivalsa quale prevista dal Codice Civile che potesse spettarle nei confronti di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, società controllanti, controllate, collegate e/o consociate nonché di terzisti, depositari, proprietari di immobili tenuti in locazione dall'Assicurato, clienti e in genere persone e/o società che abbiano rapporto d'affari con l'Assicurato, di associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività od utilizzare suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione per ottenere il risarcimento del danno subito contro il responsabile (salvo per la parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione).

Ugualmente la Società rinuncia a invocare la condizione "Assicurazione presso diversi assicuratori" (o simili), nei casi in cui l'Assicurato abbia rilasciato a terzi (prima del sinistro) manleva e/o abbia assunto l'onere di provvedere all'assicurazione, a condizione che l'Assicurato non benefici egli stesso dell'assicurazione stipulata da detti terzi (salvo per la parte eventualmente rimasta scoperta di assicurazione sotto questa polizza).

Si precisa che la sola partita Contenuto fa riferimento sia ai beni della Saronno Servizi Spa che ai beni della Saronno Sportiva Società Dilettantistica.

Art.1. Calcolo del premio

Per il calcolo del premio si rinvia alla sottostante tabella contenente le partite e le somme assicurate unitamente ai tassi annui le cui applicazioni alle somme assicurate determinano l'ammontare del premio complessivo annuo.

Descrizione	Valore	Tasso Imp.le	Premio annuo imponibile
Fabbricati	6.900.000,00	‰	€.....
Fabbricati soggetti a vincolo	800.000,00	‰	€.....
Contenuto	1.500.722,00	‰	€.....
Profitto Lordo	319.000,00	‰	€.....

La presente polizza, relativamente ai cespiti meglio descritti nel contratto di finanziamento sottoscritto in data 13/03/2015, a rogito del Notaio Carlo Munafò di Saronno, n. di repertorio 29658, raccolta 14005 viene vincolata, a tutti gli effetti, a favore di Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede in Torino.

Conseguentemente, la Compagnia Assicuratrice si obbliga:

1. a riconoscere il detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto, o comunque godente priorità assoluta su ogni altro eventuale vincolo;
2. a comunicare alla Banca, entro 30 giorni dal ricevimento, ogni denuncia di sinistro che, in base ad una prima valutazione e senza che ciò implichi un riconoscimento dell'indennizzabilità del sinistro stesso, possa comportare la liquidazione di indennizzi;
3. a non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto della Banca ed a riconoscere, nel caso si debba procedere a perizia, quale perito di parte, quello designato dalla Banca di concerto con l'assicurato;
4. a pagare esclusivamente alla Banca l'importo della liquidazione di ogni sinistro, sino alla concorrenza del suo credito, salvo diversa disposizione scritta della Banca stessa; la quietanza che quest'ultima rilascerà per l'importo versato sarà pienamente liberatoria per la Compagnia anche nei confronti dell'assicurato;
5. a notificare tempestivamente alla Banca a mezzo lettera raccomandata l'eventuale mancato pagamento dei premi e/o l'eventuale mancato rinnovo della polizza ed a considerare valida l'assicurazione. Limitatamente alle garanzie ed agli immobili oggetto del presente vincolo nei soli confronti della Banca e fino alla concorrenza del credito di quest'ultima, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del premio ed il trentesimo giorno dalla data di ricezione da parte della Banca della lettera raccomandata, a condizione che la Banca provveda al pagamento, per il relativo periodo, della quota di premio corrispondente. La Banca ha comunque facoltà di provvedere al pagamento dell'intero premio dovuto per il rinnovo della polizza relativamente alle garanzie e agli immobili oggetto del presente vincolo;

6. a notificare tempestivamente alla Banca tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;

7. a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della Banca;

8. a non opporre, una volta verificatosi il sinistro, le eccezioni di cui all'art. 1898 del Codice Civile, qualora le circostanze aggravanti del rischio non fossero conoscibili all'assicurato, ovvero questi ne abbia ommesso in buona fede la comunicazione alla Compagnia.

9. a rispondere in deroga all'art. 1900 Codice Civile, dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se sono determinati da colpa grave dell'assicurato:

qualora, in sede di liquidazione di danni, risulti che, oltre alla presente polizza vincolata, sussistano polizze prive di vincolo, per le quali polizze non venne denunciata la coassicurazione.

Art.2. Limiti di risarcimento – Scoperti/franchigie

Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie/scoperti tra quelli previsti dalla polizza, dall'importo indennizzabile verrà dedotta unicamente la franchigia/scoperto più elevata tra quelle applicabili.

ALLEGATO 1

Limite Massimo di Indennizzo	Importo
Limite per sinistro e per periodo assicurativo	€ 5.000.000,00=

Franchigia	
Franchigia fissa frontale per ogni sinistro, salvo quanto disposto diversamente	€ 500,00=

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

In capitali fissi o in percentuale applicabile al valore del fabbricato oggetto del sinistro.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Spese Demolizione e sgombero, Spese rimozione, trasporto e ricollocamento	€ 200.000,00 sinistro/anno, a p.r.a.	Nessuna
Valori	€ 10.000,00 sinistro/anno	Franchigia Frontale
Opere d'arte	€ 100.000 per sinistro/ anno	Franchigia Frontale
Oneri di Urbanizzazione	€ 25.000,00 sinistro/anno	Nessuna
Perdita Pigioni	15% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari	Franchigia Frontale
Onorari di architetti, professionisti e consulenti	€ 20.000,00 per sinistri/ € 100.000,00 per anno	Nessuna
Spese peritali	5% del danno con il max di € 50.000,00 per sinistri/ anno	Nessuna
Ricorso terzi e locatari	€ 3.000.000,00 per sinistro	Franchigia Frontale
Eventi socio-politici	€ 2.500.000,00 sinistro/anno	Scoperto 10% minimo

		€ 1.000,00 per sinistro
Terrorismo e sabotaggio	50% della s.a. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 5.000.000,00 sinistro/anno	Scoperto 10% minimo € 5.000,00 per sinistro
Eventi atmosferici	€ 5.000.000 per sinistro/anno	Scoperto 10% minimo € 1.000,00 per sinistro
Inondazioni, alluvioni	50% della s.a. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 4.000.000,00 sinistro/anno	Scoperto 10% minimo € 5.000,00 per sinistro per singolo fabbricato e relative contenuto
Allagamenti	1.000.000 per sinistro/anno	€ 5.000,00 per sinistro
Sovraccarico neve	€ 1.000.000,00 per sinistro/anno	€ 2.000,00 per sinistro
Collasso Strutturale	€ 1.000.000,00 per sinistro/anno	€ 5.000,00 per sinistro
Acqua condotta – Spese di ricerca e riparazione dei danni	€ 50.000,00 per sinistro/anno	€ 1.000,00 per sinistri (Opzione base) € 500,00 (Opzione migliorativa)
Dispersione liquidi	€ 500.000 per sinistri/ anno	€ 1.000,00 per sinistro(Opzione base) € 500,00 (Opzione migliorativa)
Terremoto	50% della s.a. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 5.000.000,00 sinistro/anno	Scoperto 10% minimo € 5.000,00 per sinistro per singolo fabbricato e relativo contenuto
Fenomeno elettrico	€ 200.000,00 per sinistro/anno	€ 500,00 per sinistro
Ricostruzione Archivi	€ 200.000,00 per sinistro/anno	Franchigia Frontale
Maggiori costi – Spese Extra	€ 500.000,00 per sinistro	Franchigia Frontale
Mancato Freddo	€ 50.000,00 per sinistro	Franchigia Frontale
Differenziale storico-artistico	€ 1.000.000,00 sinistro/anno	Nessuna
Adeguamento antisismico	€500.000,00 sinistro/annuo	Nessuna

Cedimento, franamento e smottamento del terreno	€ 300.000,00 per sinistro/anno	Scoperto 10% minimo € 5.000,00 per sinistro per singolo fabbricato e relativo contenuto
Danni da Movimentazione interna	€ 250.000,00 per sinistro e anno	€ 2.500,00 per sinistro
Guasti alle apparecchiature elettroniche	€ 25.000,00 per sinistro/anno	Scoperto 10% minimo € 2.000,00 per sinistro
Furto e rapina	€ 20.000,00 per sinistro ed € 50.000,00 per periodo assicurativo annuo	€ 500,00 per sinistro
Valori in cassaforte	€ 10.000,00 per sinistro	
Valori ovunque riposti	€ 2.500,00 per sinistro ed € 5.000 per periodo assicurativo annuo	
Beni all'Aperto	€ 20.000,00 per sinistro	10% di scoperto con il min di € 500
Portavalori	€ 5.000,00 sinistro/anno	€ 500,00 per sinistro